

GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA

(comma 2.bis, articolo 14, D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)



Interventi di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili



Questo vademecum è dedicato agli interventi con data d'inizio dei lavori a partire dal 06/10/2020. Per date antecedenti, si rimanda alla sezione "[Archivio](#)".



Informazioni generali



Requisiti tecnici dell'intervento



Spese ammissibili



Documentazione necessaria



Per informazioni di natura fiscale si rimanda alla pagina:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>



Informazioni generali

Chi può accedere?

Possono accedere tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sull'immobile o lo detengono in base a un titolo idoneo¹.

L'articolo 121 del D.L. 34/2020, insieme alle successive disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 11/2023 e dell'articolo 1 del D.L. 39/2024, disciplina le opzioni per cessione del credito o "sconto in fattura" in alternativa all'uso diretto della detrazione fiscale².

Per quali immobili?

Gli immobili che, alla data d'inizio dei lavori, siano:

- **esistenti**, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- **dotati di impianto di climatizzazione invernale**, così come definito dalla [faq n. 9D](#), se per data d'inizio dei lavori a partire dal 04/02/2026.

Entità del beneficio?

Periodo di sostenimento delle spese	Aliquota di detrazione IRPEF o IRES	
	Abitazione principale ³	Diversa da abit. principale
Spese sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2024	50%	
Spese nel 2025 e nel 2026	50%	36%
Spese nel 2027	36%	30%

Limite massimo di detrazione ammissibile: 30.000 euro per unità immobiliare.

Fermi restando i limiti previsti dalla norma agevolativa, **per i soggetti con reddito superiore oltre i 75.000 euro**, si rimanda all'articolo 16-ter del D.P.R. 917/1986 e ss.mm.ii.



Requisiti tecnici dell'intervento

1. L'intervento può configurarsi come:
 - **sostituzione totale o parziale** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
 - integrazione o **nuova installazione** in edifici esistenti **SOLTANTO per interventi iniziati prima del 04/02/2026**.
2. I generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i requisiti di cui agli allegati A e G del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]").
3. Se l'intervento consiste nella sostituzione di un impianto termico preesistente, la potenza termica complessiva dei nuovi generatori installati non può superare per più del 10% la potenza dei generatori sostituiti, salvo che l'incremento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831. Nel caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria), sono ammesse potenze nominali fino a 35 kW.

PER LAVORI INIZIATI PRIMA DEL 04/02/2026

4. Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Tipologia	Norma di riferimento
Caldaie a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaie a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaie domestiche a biomassa che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termocucine	UNI EN 12815
Inseriti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Tabella 1: Norme di riferimento per i generatori di calore alimentati a biomassa

5. L'intervento richiede:
 - rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'allegato 2 del D. lgs. 28/2011); per interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 13/06/2022, occorre rispettare il D. lgs. 199/2021;
 - la certificazione ambientale di cui al D.M. n. 186 del 07/11/2017;
 - il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

- la conformità alle norme della serie UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.
6. Nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomassa, occorre il conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 07/11/2017, n.186; *in tutti gli altri casi*, occorre conseguire la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle ai sensi del medesimo decreto.
7. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
- caldaie a biomassa;
 - stufe e termocamini a pellet;
 - termocamini a legna;
 - stufe a legna.
8. I generatori a biomassa devono rispettare i valori di rendimento minimo riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3, a seconda della data d'inizio dei lavori.

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)	
	CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
Camini		
Aperti	85	85
Chiusi/inserti a legna	85	85
Cucine		
Legna	85	85
Stufe		
Legna	85	85
Cippato	-	85
Pellet	87	85
Termostufe		
Legna	85	85
Cippato	85	85
Pellet	87	88
Caldaie		
Legna	87	88
Cippato	91	92
Pellet	91	92

Tabella 2: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori prima del 13/06/2022 ai sensi del D.M. del 07/11/2017 n. 186 (allegato 1)

Alimentazione	Rendimento MINIMO (%)	
	CLASSE 4 STELLE	CLASSE 5 STELLE
Camini		
-	77	85
Cucine		
Legna	77	85
Stufe		
Legna	77	85
Pellet	87	88
Cippato	87	88
Termostufe		
-	87	88
Caldaie		
Legna	87	88
Pellet	91	92
Cippato	91	92

Tabella 3: Rendimento minimo per interventi con data di inizio dei lavori a partire 13/06/2022 ai sensi del D. Lg. 199/2021

PER LAVORI INIZIATI A PARTIRE DAL 04/02/2026

9. Il generatore di calore a biomassa installato con l'intervento deve appartenere alla classe 5 o superiore ai sensi del D.M. 186/2017.
10. L'intervento dev'essere realizzato per sostituire generatori di calore a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio per la climatizzazione invernale degli edifici.
11. È ammessa la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL o a gas naturale (caldaie standard, caldaie a bassa temperatura o caldaie a condensazione) soltanto se il generatore alimentato a biomassa assicura emissioni di particolato primario (PP10) non superiori a 1 mg/Nm³.
12. Oltre ai requisiti specifici per l'Ecobonus definiti dal D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici"), occorre soddisfare i requisiti stabiliti dall'allegato IV al D. lgs. 199/2021 (nella versione valida fino al 04/02/2026, prima dell'entrata in vigore del D. lgs. 5/2026) per:
 - **caldaie a biomassa;**
 - **stufe e termocamini a pellet;**
 - **termocamini a legna;**
 - **stufe a legna.**
13. Devono essere soddisfatti i valori minimi di rendimento riassunti nella Tabella 3.

A prescindere dalla data d'inizio dei lavori, devono comunque essere rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).



Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono indicate all'articolo 5 del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") e comprendono:

- **smontaggio e dismissione** dell'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- **fornitura e posa in opera** di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie** necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
- **prestazioni professionali** (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori ecc.).



Documentazione necessaria

Documentazione da trasmettere all'Enea

Scheda descrittiva dell'intervento, da inviare entro 90 giorni⁴ dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE tramite il Portale <https://bonusfiscali.enea.it/>, adoperando la sezione "Ecobonus" relativa all'anno di conclusione dei lavori.

La "scheda descrittiva" dev'essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) nei casi in cui è richiesta l'asseverazione.

Documentazione da conservare a cura del soggetto beneficiario

Di tipo "tecnico":

- **scheda descrittiva dell'intervento** con il codice CPID, firmata dal soggetto beneficiario e dal tecnico abilitato (quest'ultimo nei casi in cui è richiesta l'asseverazione);



Dalla Guida "[Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026](#)": L'ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. Per l'attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della "scheda descrittiva" dell'intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei dati è andata a buon fine.

- **schede tecniche** dei generatori installati;
- **dichiarazione di conformità** ai sensi del D.M. 37/08 e **libretto d'impianto**;
- **asseverazione** redatta ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 06/08/2020 da un tecnico abilitato che attesti:
 - la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti;
 - la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

All'asseverazione dev'essere allegato il **computo metrico**.

Nel caso di generatori di potenza termica utile minore o uguale a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore del generatore. In tal caso **non** è obbligatorio redigere il **computo metrico**, ma occorre comunque che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, sulla base dei massimali specifici di costo di cui all'allegato I al D.M. 06/08/2020.

Per interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio⁵ è stata presentata a partire dal 16/04/2022, l'asseverazione sulla congruità delle spese è redatta ai sensi del D.M. 06/08/2020 come modificato dal D.M. 14/02/2022⁶ e alla luce dei [chiarimenti](#) del Ministero della Transizione Ecologica. Si rimanda allo schema dedicato "*Diagramma per la verifica di congruità delle spese in Ecobonus e Bonus Facciate*"⁷ nella sezione "[Archivio](#)".

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando l'asseverazione sui requisiti tecnici può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore, l'asseverazione sulla congruità delle spese **non** è necessaria unicamente **nei seguenti casi**:

- se si usufruisce direttamente della detrazione fiscale;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'intervento sia fra quelli già classificati come attività di edilizia libera;
- se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, qualora l'importo complessivo delle opere realizzate (inclusando anche eventuali altri interventi agevolati) non ecceda 10.000 euro.

Per i casi soggetti alle disposizioni del D.M. 14/02/2022, quando non è necessaria l'asseverazione sulla congruità delle spese, occorre comunque verificare il rispetto dei costi massimi unitari specifici per tipo d'intervento riportati nell'allegato I al D.M. 06/08/2020, come modificato dal D.M. 14/02/2022, sempre alla luce dei [chiarimenti](#) ministeriali (faq n. 6).

Di tipo "amministrativo"

- Nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali:
 - **delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, **tabella millesimale di ripartizione delle spese**, dichiarazione dell'amministrazione condominiale che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;

- se gli interventi sono effettuati dal detentore dell'immobile:
 - **dichiarazione di consenso del proprietario** all'esecuzione dei lavori;
- **fatture** relative alle spese sostenute ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico;
- **ricevute dei bonifici "parlanti"** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico. I soggetti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale (anche "on line"). I soggetti titolari di reddito d'impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Note:

¹ Si rimanda alla pagina <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/a-chi-spetta> per approfondimenti sui beneficiari e sulle condizioni di ammissibilità dei conviventi.

² Per approfondimenti si rimanda alla Guida dell'Agenzia delle Entrate e ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate consultabili al seguente indirizzo:
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/normativa-e-prassi-2016-cittadini>

³ Per la definizione di "*abitazione principale*" si rimanda alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19/06/2025, pag. 17.

⁴ La scheda descrittiva dell'intervento può essere trasmessa all'ENEA anche oltre il termine di 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella *faq* n. 6E sull'ecobonus <https://www.energiaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html>

⁵ In caso di edilizia libera, si fa riferimento alla data d'inizio dei lavori, che il beneficiario attesta mediante una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

⁶ Il D.M. 14/02/2022, fra l'altro, ha sostituito il punto 13 dell'allegato A del D.M. 06/08/2020 ("Requisiti tecnici [...]") nonché l'allegato I dello stesso decreto.

⁷ Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 11/2023 e all'art. 1 del D.L. 39/2024.